

**Avv. Giuseppe Stancanelli**  
C.so di Porta Vittoria n.56 – 20122 Milano  
Tel. 02.29412097 - Fax 02.29413616  
e.mail: [stancanelli@twtnet.com](mailto:stancanelli@twtnet.com)  
pec: [giuseppeemanuelevito.stancanelli@milano.pecavvocati.it](mailto:giuseppeemanuelevito.stancanelli@milano.pecavvocati.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.**

**CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104**

**E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

^^^

**PER: CROCENZI ARMIDA** (C.F.: CRCRMD64H59A515Y), nata a Avezzano il 19.06.1964 ed ivi residente in via Vezio Vezziano n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Stancanelli (C.F.: STNGPP69C24F205I) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Corso di Porta Vittoria n.56 a Milano, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 02.29413616; PEC: [giuseppeemanuelevito.stancanelli@milano.pecavvocati.it](mailto:giuseppeemanuelevito.stancanelli@milano.pecavvocati.it));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I.**, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a (00153), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**- Resistente-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: RUSSO CARMELA** (C.F. RSSCML72L46F839D), nata a Napoli il 06.07.1972 ed ivi residente in via E. Scaglione n. 20;

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente ove ridetermina illegittimamente il punteggio dei titoli convertendolo in decimi;
2. Dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1226, con il punteggio totale di 7,65;
3. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha

pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

4. Dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n. 1226, con il punteggio totale di 7,65;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

La ricorrente è una candidata alla procedura riservata per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 (*Cfr. all. n. 1: D.M. n. 107 del 08.06.2023*).

La Prof.ssa Crocenzi superava la prova di accesso di cui all'art. 6 conseguendo il punteggio pari a **6,4** e accedeva pertanto al corso intensivo di formazione, sostenendo con profitto la relativa prova finale.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'esito dell'espletamento della prova finale del corso intensivo di formazione, con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09.08.2024 pubblicava la graduatoria di merito della predetta procedura riservata, recante la seguente indicazione (*Cfr. all. n. 2: Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09.08.2024*):

*<<[...] VISTO l'articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, con il quale si prevede che: "Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10";*

*VISTO l'articolo 11 del DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: "Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (...);"*

*VISTO l'articolo 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...";*

*CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022. [...]>>.*

La ricorrente veniva collocata all'interno della graduatoria di merito alla posizione n. 1226, con il complessivo punteggio pari a 7,65, così determinato:

- Punteggio Prova scritta: 6,4**
- Punteggio titoli: 1,25**
- Punteggio totale attribuito: 7,65**
- Posizione in graduatoria: n. 1226**

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione resistente ai titoli della ricorrente è del tutto arbitrario ed illegittimo, tenuto conto che si tratta di una valutazione operata in aperta violazione del D.M. n. 107/2023.

Si rappresenta difatti che, nel Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09.08.2024, il Ministero resistente si avvedeva della necessità di <<[...] *procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli* [...]>>, incorrendo in tal modo in una palese incongruenza ed illegittimità rispetto a quanto aveva invece costituito oggetto di espressa regolamentazione attraverso il D.M. n. 107/2023.

L'errore manifesto nel quale è incorso il Ministero resistente, del quale si dirà meglio *infra*, ha cagionato all'odierna ricorrente un pregiudizio notevole, tenuto conto che la valutazione dei titoli in maniera conforme al D.M. n. 107/2023 avrebbe consentito alla predetta di ottenere un punteggio notevolmente più alto ed essere collocata tra i primi 500 candidati ed essere conseguentemente immessa nei ruoli della Dirigenza scolastica a decorrere dal 01.09.2024.

In data 19.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 con il quale procedeva alla rettifica della graduatoria precedentemente pubblicata, sulla base della segnalazione di "errori materiali" (*Cfr. all. n. 3: Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19.08.2024*).

Pur tuttavia, il Ministero resistente non sanava il grave errore matematico contenuto all'interno della detta graduatoria, nella quale la ricorrente veniva sempre inserita con l'errata attribuzione del punteggio relativo ai titoli.

Si evidenzia all'Ecc.mo T.A.R. Lazio che il Ministero resistente ha realizzato un'operazione

matematica del tutto errata, in quanto ha arbitrariamente proceduto alla “conversione” in decimi del punteggio relativo ai titoli, senza che risultasse una disposizione a ciò diretta nel D.M. n. 107/2023.

Qualora il Ministero resistente non avesse operato la detta conversione, alla ricorrente sarebbero stati legittimamente attribuiti i seguenti punteggi:

**- Punteggio Prova scritta: 6,40**

**- Punteggio titoli 12,50**

**- Punteggio Totale:18,90**

**- Posizione spettante in graduatoria: 442**

Dunque, la condotta del Ministero ha ingenerato un evidente danno nei confronti della odierna ricorrente, la quale è stata collocata nella graduatoria di merito ad una posizione nettamente inferiore a quella a lei spettante, con conseguente impossibilità di poter essere immessa nei ruoli della Dirigenza Scolastica, incarico alla medesima spettante in virtù di quanto sopra espresso.

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.M. N. 107 DEL 08.06.2023: ILLEGITTIMITÀ DELLA CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.**

L’Amministrazione resistente, in sede di pubblicazione dei Decreti Dirigenziali prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del successivo di rettifica prot. n. 2206 del 19.08.2024, ha arbitrariamente posto in essere una condotta violativa del D.M. n. 107/2023.

Si rappresenta all’Ecc.mo T.A.R. del Lazio che l’art. 9 del D.M. n. 107/2023 sanciva espressamente i criteri di predisposizione della graduatoria finale:

*<<I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un **elenco graduato** sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. 2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259. 3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo*

*sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.[...]>>.*

L'Amministrazione resistente doveva pertanto predisporre la graduatoria di merito della procedura riservata attraverso un elenco graduato ove i candidati venivano collocati con il punteggio derivante dalla somma tra:

- la valutazione conseguita alla prova di accesso al corso intensivo di formazione;
- il punteggio relativo ai titoli valutabili – posseduti alla data del 29.12.2017 -ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 (*cfr. doc. 4: D.M. n. 138/2017*).

La regolamentazione delle modalità di valutazione del punteggio dei titoli veniva pertanto affidata al D.M. n. 138/2017, che prevedeva l'attribuzione di un massimo di 30 punti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è trovato pertanto dinanzi al punteggio della prova di accesso espresso in decimi e a quello relativo ai titoli espresso in trentesimi.

Contrariamente a quanto espressamente disposto dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023, il Ministero resistente ne ha completamente disatteso il contenuto, non procedendo alla sommatoria dei due punteggi ma procedendo in maniera arbitraria alla conversione della valutazione dei titoli in decimi, errando palesemente sia nella condotta che nel calcolo ottenuto.

Il Ministero resistente doveva conformarsi a quanto prescritto dal D.M. n. 107/2023: ciò non si è verificato, come si evince dalla adozione di due decreti dirigenziali recanti arbitrarie determinazioni in ordine alla *“conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022”*.

Il Decreto Ministeriale n. 107 del 08.06.2023 non prevedeva tale conversione, introdotta *a posteriori* in maniera del tutto illegittima dal Ministero resistente, il quale avrebbe dovuto più semplicemente sommare i due punteggi – prova di accesso e titoli – e stilare l'elenco graduato conformemente al tenore dell'art. 9.

Non si comprendono le motivazioni che hanno condotto l'Amministrazione resistente a convertire tali punteggi in via di autotutela e con una discrezionalità che non si attaglia al caso di specie.

Nella controversia per cui è causa, non vi è difatti spazio per la discrezionalità amministrativa, tenuto conto che il Ministero avrebbe dovuto pedissequamente rispettare il tenore del D.M. n. 107/2023 quale *lex specialis* e non intervenire in maniera successiva ed arbitraria con due Decreti Dirigenziali recanti indicazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già cristallizzate nel detto decreto.

Non solo e tanto il Ministero resistente ha operato in violazione di legge, ma lo ha fatto attraverso due decreti dirigenziali che avrebbero invece dovuto rispettare il tenore della *lex specialis*, in quanto atti meramente applicativi di quanto espresso e definito con D.M. n. 107/2023.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha pertanto neanche rispettato il sistema delle fonti, tenuto conto che ha consentito a due decreti dirigenziali di incidere e determinare nuove modalità di valutazione dei titoli, che erano state espressamente già definite con D.M. n. 107/2023, sulla base del D.M. n. 138/2017, dunque valutabili in trentesimi.

Secondo la costante Giurisprudenza Amministrativa: La <<“*lex specialis*”, vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all'emissione di quest'ultimo, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di “*par condicio*” tra i candidati.[...]>> (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 963/2017 del 01.03.2017).

Anche secondo il T.A.R. Lazio le regole contenute nella *lex specialis* <<[...] vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (tra altre, C. Stato, V, 10 aprile 2013, n. 1969; Tar Lombardia, Milano, III, 29 febbraio 2016, n. 422) [...]>> (cfr. sentenza T.A.R. Lazio, Roma, n. 1910/2018 del 19.02.2018).

Ciò in quanto <<[...] il generale principio (*ex plurimis*, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547) per cui dev'essere “privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della *lex specialis*, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Inoltre, l'interpretazione della “*lex specialis*” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale”. Ciò al fine di garantire che le procedure concorsuali si svolgano secondo obiettivi principi di certezza e di trasparenza (*id est*, di verificabilità), i quali impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole della *lex specialis* di gara>> (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2710/2021 del 31.03.2021; in senso conforme T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 509/2008).

Tanto premesso, la condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito si pone in aperta violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 107/2023, avendo l'Amministrazione arbitrariamente e a posteriori proceduto alla conversione del punteggio dei titoli conseguiti dai candidati, alterando il tenore della *lex specialis* in maniera del tutto illegittima e peraltro in violazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto.

## **II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

I provvedimenti impugnati, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura *de qua* e quella successiva rettificata, risultano altamente lesivi del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione, nella parte in cui l'odierna ricorrente è stata collocata nella graduatoria di merito in una posizione nettamente inferiore a quella alla predetta spettante.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha apertamente violato il contenuto del D.M. n. 107/2023 in quanto, con i due decreti dirigenziali pubblicati, ha per la prima volta comunicato di aver proceduto alla conversione del punteggio dei titoli, senza che alcuna indicazione in tal senso fosse contenuta nella *lex specialis*.

Dalla lettura del D.M. n. 107/2023, la ricorrente era ben conscia della circostanza per cui i titoli le sarebbero stati valutati conformemente al D.M. n. 138/2017.

**Su tale valutazione la Prof.ssa Crocenzi faceva legittimo affidamento, tenuto conto che con la legittima valutazione la predetta avrebbe conseguito 12,50 punti, in luogo di quello notevolmente ed irragionevolmente inferiore di 1,25 attribuito dal Ministero resistente.**

**La ricorrente è stata concretamente penalizzata in quanto, con la corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli, sarebbe stata collocata nella graduatoria di merito alla posizione n. 442, in luogo di quella illegittimamente attribuita di 1226.**

L'illegittimità sottesa alla condotta del Ministero resistente ha cagionato alla ricorrente una evidente lesione del principio dell'affidamento, nel quale legittimamente confidava in virtù di tutti i titoli posseduti che, unitamente al punteggio ottenuto nella prova di accesso, le avrebbero garantito un inserimento nella graduatoria di merito tale da consentirle l'immediata immissione nei ruoli della Dirigenza scolastica a decorrere dal 01.09.2024.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue

articolazioni (L. Lorello, “La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

La Cassazione, si è espressa più volte nel senso di riconoscere che il principio del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

In ordine alla illegittima condotta del Ministero resistente, si richiama la seguente pronuncia del TAR del Lazio diretta a riconoscere che: *«[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi»* (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento *«<(...) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17*



ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>>.

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che *“La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo”*.

Nella controversia in oggetto, la ricorrente confidava espressamente nella valutazione dei titoli in maniera conforme al D.M. n. 138/2017 e conseguentemente nella predisposizione dell'elenco graduato sulla base della sommatoria dei punteggi di cui alla prova di accesso e di quello relativo ai titoli.

Ciò non si è verificato, con ogni evidente frustrazione di tutte le aspettative della Prof.ssa Crocenzi, la quale non avrebbe mai immaginato di assistere alla conversione in decimi del punteggio dei suoi titoli, la cui legittima valutazione era pari a 12,50, divenuta in maniera del tutto illegittima pari a 1,25.

L'illogicità e l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono manifeste e, in quanto tali, meritano di essere censurate dinanzi al T.A.R. del Lazio, a tutela della posizione della odierna ricorrente in qualità di aspirante Dirigente Scolastico.

^^^

**PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO LA RICORRENTE**

**COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATA E DIFESA**

**RICORRE**

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento del Decreto Dipartimentale prot. n. 2287 del 09.08.2024 e del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha illegittimamente proceduto alla conversione in decimi del punteggio relativo ai titoli dei candidati alla procedura riservata di cui al D.M. n. 107/2023.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di ordinare al Ministero resistente la ripubblicazione della graduatoria di merito secondo il criterio di cui all'art. 9 del D.M. n. 107/2023, attraverso la predisposizione di un elenco graduato ottenuto <<[...] *sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza*>>.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in palese violazione dell'art. 9 del D.M. n. 107/2023, procedendo con i due successivi decreti dirigenziali alla conversione in decimi del punteggio relativo ai titoli, ipotesi non contemplata dalla *lex specialis*.

Le violazioni sopra lamentate appaiono talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che la ricorrente, con la legittima valutazione relativa ai titoli, sarebbe stata collocata in una posizione nettamente superiore ed avrebbe ottenuto con certezza l'immissione nei ruoli della Dirigenza Scolastica a decorrere dal 01.09.2024.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che il Ministero resistente ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura riservata e, anche a seguito delle apportate rettifiche, non ha sanato l'illegittima conversione operata, con la conseguenza che verranno immessi nei ruoli della Dirigenza scolastica nel corrente a.s. 2024/2025 candidati non aventi titolo.

**L'estrema urgenza sottesa alla presentazione della istanza cautelare in oggetto è determinata dal fatto che l'a.s. 2024/2025 è in fase di avvio e che il Ministero dell'Istruzione e del Merito procederà all'immissione nei ruoli della Dirigenza scolastica di candidati non aventi titolo, avendo operato una conversione matematica dei titoli del tutto illegittima e *contra legem*.**

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che la ricorrente, pur avendo pieno diritto all'immissione nei ruoli della Dirigenza scolastica, risulta collocata nella graduatoria di merito alla posizione n. 1226, a causa delle illegittimità in tale sede rilevate.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della presente istanza cautelare, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere alla ripubblicazione della graduatoria di merito della procedura riservata de qua secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.M. n. 107/2023 e con conseguente rideterminazione della posizione della ricorrente, dal n. 1226 al n. 442 effettivamente spettante.

Roma, 06.09.2024

Firmato digitalmente  
Avv. Giuseppe Stancanelli

^ ^ ^

#### **NEL MERITO SI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI**

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.Mo T.A.R. del Lazio - Roma adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.M. n. 107 del 08.06.2023;
2. Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2187 del 09.08.2024 e allegato;
3. Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2206 del 19.08.2024 e allegato;
4. D.M. n. 138/2017.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 06.09.2024

Firmato digitalmente  
Avv. Giuseppe Stancanelli

^^^

#### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI**

#### **CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

#### **ESPONE**

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento dei decreti di approvazione della graduatoria di merito della procedura riservata di cui al D.M. n. 107/2023;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria;

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

#### **FORMULA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE**

nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura riservata di cui al D.M. n. 107/2023, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Roma, 06.09.2024

Firmato digitalmente  
Avv. Giuseppe Stancanelli

Firmato digitalmente da: Giuseppe Emanuele Vito Stancanelli  
Luogo: Milano  
Data: 16/09/2024 16:13:14